RESTANO

SOCIOLOGIA E DIRITTO PENALE

1890

PROF. LEONARDO RESTANO

SOCIOLOGIA

E

DIRITTO PENALE

PROLUSIONE

LETTA ADDÌ 15 NOVEMBRE 1888

NELLA R. UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Estratto dall'**Antologia Giuridica** — Catania

CATANIA
TIP. DI F. MARTINEZ
1890.

PROF. LEONARDO RESTANO

SOCIOLOGIA
E
DIRITTO PENALE

PROLUSIONE

LETTA ADDÌ 15 NOVEMBRE 1888

NELLA R. UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Estratto dall'**Antologia Giuridica** — Catania

CATANIA
TIP. DI F. MARTINEZ

1890.

L'onore in cui sono oggidì tenuti gli studî sociologici, se spiega, non giustifica, però, nè dimostra completamente esatto e conforme a verità il concetto della nuova scuola di diritto penale, che la scienza criminale, pur rimanendo una disciplina giuridica nei risultati e nello scopo ultimo, debba tuttavia, nella base e nei mezzi di ricerca suoi, diventare un ramo ed un'ancella della sociologia.

Siffatto concetto, manifestato dal Ferri, dal Garofalo, dal Fioretti, e ripetuto, in generale, dai seguaci tutti della scuola positiva, non è, dicemmo, del tutto esatto, nè nuovo.

I moderni economisti applicandolo, infatti, alla disciplina loro, già da tempo insegnarono che la sociologia fondata sulla biologia, insieme all'etica, alla politica ed alla storia, costituiscono altrettanti presupposti dell'Economia politica, e che questa si classifica nella Sociologia; ma non conchiusero da ciò che la scienza economica debba reputarsi un capitolo, o peggio ancora, un'ancella della sociologia, dell'etica, della politica e della storia (1).

---

(1) Miraglia: I presupposti dell'economia politica (Giornale degli economisti, Anno II. luglio-agosto 1887, pag. 403).

Anche il Siciliani osservò, essere la sociologia la base fondamentale della scienza legislativa, e delle scienze giuridiche, storiche e politiche; ma non si condusse mai a ravvisare in quella nessun carattere di predominio su queste.

In qual senso, adunque, dovremo noi ammettere come vero l'innanzi espresso concetto?

Esso è vero, in quanto l'uomo non può studiarsi facendo astrazione dalla società, in mezzo alla quale vive e dee vivere. L'uomo, prodotto della natura e della società, è, a differenza di questa, « figlio della terra ed « è figlio pure del Cielo; perchè vi ha in lui il divino ed « il terreno, Dio e la creta. Egli non è natura solo sen« za spirito, nè spirito senza l'elemento della natura (1).

Prima di far parte, e mentre fa parte dell'umana consociazione, è, e si sente uomo, individuo: e nel tempo stesso in cui si avvisa come un tutto organico, un microcosmo, che vive a sè e per sè, si avvisa ancora come cellula di organismo maggiore, ossia come parte di quella società, la quale, modificata dall'individuo, a sua volta il modifica, senza che giungano mai ad assorbirsi a vicenda.

Per contrario, è erroneo quel concetto, in quanto, con grave discapito della propria importanza, dignità ed autonomia (se di dignità v'ha luogo a parlare fra le scienze) riduce la scienza penale ad un semplice ramo delle sociologiche, attribuendo loro influsso maggiore di quello che esercitar possano e debbano nel puro campo del Diritto criminale. Ed è erroneo altresì, in quanto la scienza dell'uomo è distinta da quella della società: l'in-

---

(1) Pessina: La lotta per il diritto ecc. (Annuario delle scienze giuridiche ecc. Anno 1° pag. 99).

dividuo, infatti, è essenzialmente relativo; e, come tale vuol essere studiato anche in sè.

Certamente il sociologo dovrà prendere in esame anche le giuridiche istituzioni; ma non ispetterà mai a lui il dar conto della essenza loro, e delle ragioni che ne spiegano e ne suffragano gli elementi e la nozione.

Il diritto, osserva il Lucchini, rappresenta un prodotto della società, ma in un grado ed in una forma di evoluzione ulteriore e speciale, che sta fuori dello studio del mero organismo sociale (1).

Epperò, se il sociologo seguirà le vicende e gli atteggiamenti varî dei diversi instituti giuridici, non potrà per ciò solo aspirare al vanto di chiamarsi giurista.

Nella prolusione al corso di Diritto penale del passato anno scolastico, avemmo occasione di dimostrare, come il ridurre la scienza criminale ad un semplice capitolo della sociologia possa portare, fra l'altro, alla funesta conseguenza, di rendere la società fine ultimo, e l'individuo istrumento o mezzo di questa.

Ora aggiungiamo, che indi nasce il pericolo di far ritorno alle viete teorie, le quali, ponendo la società a fondamento del diritto, con la massima *salus reipublicae suprema lex esto* giustificavano tutte le pene, anche le più efferate e crudeli; senza badare, che le singole sanzioni penali trovano un limite nella natura dell'uomo e nelle condizioni sue personali.

E già un indizio di siffatto pericolo ci è dato scorgere nell'affermazione che la società non ha diritto di punire, ma necessità di difendersi, e nelle conseguenze di cotesto principio; e specialmente nella dichiarazione

---

(1) Lucchini: I semplicisti del diritto penale, pag. 18.

Liszt: « Il diritto penale deve conservare il posto di scienza giu-
« ridica autonoma, che gli spetta, fino ad oggi, senza contrasto ».

di legittimità della pena di morte.—Sulla quale non sarà del tutto inutile brevemente intrattenerci.

La nuova scuola, soverchiamente tenera, a questo riguardo, della tutela dei diritti della società onesta contro i malfattori; ponendo in non cale i diritti altrettanto sacri ed inviolabili della personalità umana nell' uomo delinquente, giustifica la pena di morte, siccome atta, meglio di ogni altra, ad eliminare il pericolo presente.

La pena di morte, essa dice, è scritta dalla natura in ogni angolo dell'universo ed in ogni momento della vita mondiale.

La legge universale di evoluzione ci mostra, che il progresso di ogni specie vivente si deve ad una continua selezione, operata con la morte dei meno atti alla lotta per l'esistenza.—Ora questa selezione, naturalmente e lentamente verificantesi, perchè non dovria il potere sociale aver diritto di affrettare e produrre artificialmente, uccidendo gli individui nocivi alla propria esistenza, gli individui antisociali, non assimilabili, deleterii?

A questo terribile *perchè* la nuova scuola, però, non ha saputo fin qui rispondere, paga di aver affermato, a guisa di dogma, di fronte ai principî, la legittimità dell' estremo supplizio (1).

I seguaci di quella hanno discusso—è vero—e tuttavia discutono sulla opportunità ed utilità pratica di adoperarlo nell'epoca in cui viviamo, e specialmente sull'applicabilità sua ai delinquenti pazzi; tutti però sono concordi nel dichiararne la legittimità.

Ecco la conseguenza dell'asservimento del diritto penale alla sociologia, in quanto i rapporti loro, falsamente interpretati, possono dar luogo all'applicazione della mas-

(1) Ferri: I nuovi orizzonti ecc. pag. 116, 520, 528 e 531.

sima: *Salus reipublicae suprema lex esto;* ecco la conseguenza dell'aver parificato la pena e la giustizia punitiva, l'una alla lotta per l'esistenza, l'altra all'istrumento o mezzo di difesa, di cui la società, in tale lotta, si vale; ecco la conseguenza del paragone fra la struttura della sociale convivenza e la struttura del mondo organico, di cui fra poco parleremo: paragone spinto fino all'estremo limite, e *principio e cagion di tanti errori.*

Coloro i quali ammettono la pena di morte, come eccezionale rimedio in tempi e condizioni anormali, dicono, che nei tempi attuali non è necessaria nè opportuna, perchè si dovrebbero decapitare, ogni anno, troppi individui (1500 in media, giusta i calcoli del Ferri), e l'uccisione di troppi delinquenti ripugna alla corrente *più o meno artificiale* di una *gran parte* del nostro sentimento pubblico. Per cui, se la nuova scuola, giungendo a prevalere, potesse un giorno conseguire lo scopo pratico, che si è prefissa, di far diminuire, cioè, il numero dei reati, principalmente i più atroci, sorgerebbe subito l'opportunità di irrogarla, anche perchè i pochi delinquenti rimasti in sommo grado temibili fornirebbero indizio di perversità massima e d'incorreggibilità manifesta, nè il sentimento pubblico avrebbe più ragione di sentirne ripugnanza.

D'onde l'assurdo, che, col progredire della civiltà (poichè lo scemare dei maggiori reati, e dei delinquenti in generale, è sicuro segno di incivilimento progressivo) comincierebbero ad apparire i ballerini in campo azzurro, e così il patibolo diventerebbe emblema di progresso!

Rispondiamo, adunque. ai positivisti: La *morte* sarà scritta, finchè si vuole, in ogni angolo dell'universo ed in ogni momento della vita mondiale: la *pena* di morte, no.

La selezione naturale esiste ed è bene che esi-

sta; la selezione artificiale dei delinquenti è assurda ed illegittima di fronte ai principii, perchè la pena deve estirpare il delinquente nell'uomo, non l'uomo nel delinquente; è illogica rispetto alla stessa dottrina eliminista, in quanto la *molecola individuale* non metterà mai a repentaglio l'organismo sociale, il quale non avrà mai per conseguenza, necessità di difendersi mediante la distruzione dei malfattori; è improvvida e non necessaria, in ogni caso, nel momento storico in cui viviamo. E di ciò basti, poichè è tempo omai di riprendere le interrotte fila del nostro discorso.

Un'altra ragione ci induce a non far troppa fidanza sulle conclusioni e sui dati delle scienze sociologiche, trasportati ed applicati senz'altro nel campo del diritto penale, ed è questa: che tali scienze sono tutt'ora in via di elaborazione, e non hanno per anco fissati bene i limiti delle spettanze loro. Onde scrisse il Siciliani: « Le « basi della sociologia, come scienza, non ancora sono « state piantate ».

E v' ha di più: In proposito degli studî sociologici è notevole il fatto, che, per quanto si sono venuti via via diffondendo ed allargando, altrettanto nella loro scientifica esattezza hanno scapitato. Onde quelle speranze, cui in sul nascer loro, aveano deste; e quella fidanza, che in codesti studî erasi riposta, ritenendoli indispensabili a ben compredere le leggi tutte dell'ordinamento sociale, si sono venute, ogni di più, assottigliando, per colpa specialmente dei loro cultori, per avventura non abbastanza pazienti e scrupolosi nella investigazione dei fatti, e modesti e sobrii nelle relative conclusioni.

Onde è avvenuto, che la sociologia, annunziatasi come tentativo di speculazione vasto ed ardito, non versa, di presente, in molto prospere condizioni; ed i cultori suoi

corrono rischio, precipitando le illazioni e le deduzioni, di creare una metafisica di nuovo genere, tanto più pericolosa nel campo delle scienze morali e sociali (nella scienza del diritto penale in ispecie) quanto più quelle affermazioni si vogliono far credere dai risultamenti dell' esperienza avvalorate e sorrette.

Finalmente, dei due indirizzi, dalla sociologia attualmente presentati, il sociologico storico è, fuor di dubbio, filosoficamente insufficiente, perchè la società cammina senza posa e svolgesi e progredisce, mentre il sociologo s'indugia a raccôrre materiali: raccolta che durerà quanto il moto lontana, se la virtù creativa della mente non si accingerà pur una volta ad organizzarli ed a ridurli a principii.

L' altro indirizzo, il fisiologico, è incompleto in quanto non istudia le leggi dominatrici della vita complessiva della società, ed è erroneo in quanto muove dal principio, che, come nell' individuo vi ha un centro, il cervello, destinato a collegare tutti i nostri movimenti (idea non pacifica appo gli scrittori), così nella società deve trovarsi un centro, che, predominando sugli organi suoi, decida della regolarità delle loro funzioni. In tal guisa si esalta l' importanza dello Stato e si consacra una pericolosa Statocrazia.

La qual cosa deriva dal paragone dai positivisti messo innanzi, con evidente abuso di metafora o di similitudine, fra la struttura dell' umana consociazione e la struttura del mondo organico: dall' agguagliare, cioè, più di quanto logica e verità consentano, l'organismo animale a quello sociale.

Ora, qui appunto, in codesta similitudine e parificazione, si annidano due gravissimi errori della scuola positiva:

Il primo consistente nella negazione del libero ar-

bitrio; — relativo, l'altro, al fondamento del diritto di punire.

Considerando, infatti, come essa fa, l'attività volontaria dell'uomo come l'ultima e più complessa forma dell'attività animale in genere, riesce evidente che dalla semplice reazione d'irritabilità per esempio dei protisti fino all'estremo superiore di un'azione umana deliberata, non si può passare se non per una serie continua di sfumature e di gradi, che non lasciano luogo all'intervento, nel solo mondo umano, di un libero arbitrio, inteso a modo dei positivisti, come una virtù elettiva, indipendente affatto dai motivi determinanti (1). Ma l'argomentazione rimane senza fondamento, quando per libertà morale s'intenda quella energia propria dell'uomo, in virtù della quale gli è dato resistere ai varî motivi di determinazione, ossia quella forza atta a controbilanciare le altre forze o motivi, che, in concorso di essa, determinano l'operare umano.

D'altronde, è veramente esatto quel paragone? L'evoluzione specifica dell'attività animale umana, testè descritta, risponde alla realtà delle cose?

I sociologi-criminalisti non possono dimostrare come avvenga, che la semplice reazione di irritabilità nella forma animale più elementare diventi via via, per successiva evoluzione, atto riflesso, volontario, deliberato.

Nè possono negare che in siffatto processo di trasformazione entri, precipuo fattore, la forza della volontà.

---

(1) Giova notare che la nuova scuola di diritto penale si diletta a rivolgere i suoi strali contro l'esistenza del libero arbitrio, inteso come forza superiore ad ogni motivo, ossia come facoltá miracolosa di fare o non fare una cosa, indipendentemente dai motivi di determinazione: quasi che fosse questo il vero e l'unico concetto possibile di tale facoltà, ed il solo professato dai seguaci della scuola classica di diritto penale.

Di vero, se l'energia dell'umano volere si riducesse ad una sfumatura ulteriore nella evoluzione dell'attività psichica animale, non dovremmo noi rinvenirla, sia pure in embrione ed in grado minore, vale a dire meno potente, in quegli altri animali, che, nella scala zoologica, più si avvicinano all'uomo? Perchè non ve la rintracciamo? Perchè l'uomo solo è, e si sente, libero, ossia dotato di forza di volontà, e ne ha ferma e chiara coscienza? Perchè l'uomo civile soltanto comincia a formarsi l'idea astratta della libertà? Se questa non esistesse, non sarebbe possibile la figurazione o ideazione di essa.

Non si abusi, adunque, della similitudine fra il mondo animale ed il mondo umano, fra l'attività animale in generale e quella propria dell'uomo;—tra l'una e l'altra corre un abisso, rappresentato della forza del volere, di cui nelle venture lezioni dimostreremo l'esistenza seguendo il metodo positivo, il metodo appunto, onde hanno vanto le novelle teorie.

Il secondo errore consiste nel considerare il diritto di punire quale pertinenza della sociologia, e nel trasportare nel campo della nostra disciplina il preteso insegnamento delle scienze sociologiche, che il diritto di punire è una semplice funzione vitale di conservazione, indipendente da ogni condizione di libertà morale o di morale colpabilità nell'individuo delinquente (1).

Dice la nuova scuola: lo studio dell'evoluzione naturale, per cui dal fatto embrionale di una reazione della irritabilità e sensibilità animale si giunge a quel complesso di istituzioni, di leggi e di costumi, onde si costituisce il moderno ministero punitivo, porta a questa conclusione rispetto al problema della umana responsabilità: che l'unica ragion naturale ed il criterio fonda-

(1) Ferri: Op. cit. pag. 88.

mentale della repressione dei delitti risiedono nella necessità imprescindibile della propria conservazione, che preme e domina assoluta così un organismo sociale, come un organismo animale: necessità indipendente da ogni elemento di morale colpabilità in chi attacca le condizioni naturali di esistenza dell'individuo stesso o della società.

Ma esiste, davvero, fra il diritto di punire e la reazioni difensiva di ogni essere vivente, la *perfetta analogia* intravveduta ed affermata dalla nuova scuola di diritto penale?

Non può certo contestarsi, che ogni forma di reazione da individuo a individuo, da società a società, o da società a individuo, rappresenti un modo di *difesa* nel senso lato della parola, e che, per conseguenza, anche il magistero penale, superficialmente considerato, e con occhio volgare, sotto forma di reazione difensiva si manifesti.

Ma si noti: la reazione difensiva, che si osserva tra gli animali, è ben diversa, nell'essenza e nell'organismo, dalla reazione collettiva, organica, sistematica, illuminata e predeterminata della società punitrice contro l'individuo delinquente. Là ci si para dinanzi una lotta cieca e brutale fra individuo e individuo, o di più individui disgregati e dissociati tra loro; lotta per l'esistenza nel senso materiale della parola, lotta procedente dall' istinto della vendetta, che la caratterizza e la informa: qui, all'opposto, si tratta di pugna per il meglio, per la reintegrazione del diritto violato, per il ristabilimento dell'ordine giuridico esterno. Qui la *pena,* mercè la forza dell'esempio, ha efficacia sui futuri delinquenti; là il *castigo* provvede solo al caso presente e non si protende nell'avvenire. — La lotta della prima specie non presuppone, ne può, responsabilità soggettiva di sorta nell'in-

dividuo che l'ha provocata; la lotta della seconda specie, per contrario, accanto alla responsabilità oggettiva suppone la responsabilità morale, avvegnacchè non si tratti di sapere perchè il delinquente sia responsabile del reato commesso, sibbene se, per ritenerlo responsabile, debba esserne altresì imputabile; e quindi se l'imputabilità abbia ad essere non solo fisica, ma ancora morale.

Così posta la quistione, chiaramente apparisce l'erroneità del concetto dei sociologi - criminalisti: che la colpa, come carattere di morale malvagità nel deliquente, rappresenta un elemento del tutto estraneo ed ignoto alla reazione difensiva individuale e sociale. Gli stessi esempî di sanzioni sociali, citati dal Ferri nei suoi *Nuovi Orizzonti*, smentiscono l'assunto delle novelli dottrine (1).

Andiamo, dunque, guardinghi nell'uso delle comparazioni fra l'organismo sociale ed il corpo animale. Dice il Gabba, e conferma il Siciliani: « Le analogie fra « l'organismo fisico e la società umana, e le società « animali sono certamente infinite, vere, maravigliose, « innegabili; ma sono altrettanto vere, innegabili e pro- « fonde anche le differenze » (2).

Epperò il Marx non ha esitato a considerare la società umana come una formazione a dirittura nuova, e non come una semplice riproduzione raffinata delle società inferiori.

Fin qui abbiamo fatto cenno di parecchie assurde ed erronee conseguenze, derivanti dal ridurre la nostra scienza ad un semplice capitolo della sociologia, e dal

---

(1) V. Ferri. Op. cit. pag. 106 e seg.

(2) Siciliani: Socialismo, Darwinismo e sociologia moderna, Bologna 1879 Pag. 52.

parificare la struttura della società a quella del mondo organico.

Ma, allora si dirà, a che serve lo studio della sociologia nei rapporti col diritto penale? Quale profitto può quest' ultima scienza ripromettersi dalle conclusioni di quella?

La scuola positiva di diritto criminale, scrive il Ferri, in sostanza altro non si propone, che di portare nella scienza dei delitti e delle pene l' alito vivificatore delle ultime ed irrefragabili scoperte fatte dalla scienza dell'uomo, rinnovata dalle nuove dottrine evoluzioniste.

Essa, facendo il debito conto dei dati della sociologia, intende alla eliminazione di tutti gli elementi patologici ed antisociali, turbatori dell' ordine giuridico esterno (1).

Quindi, a parte le esagerazioni ed i pericoli della dottrina eliminista, gli studî sociologici serviranno a determinare la direzione, l'intensità e la specie dei fattori sociali del delitto, onde si possano efficacemente loro contrapporre dei rimedî sociali e delle forze naturali protettrici del diritto, e feconde di attività giuridica e onesta. Più specialmente i dati della sociologia, insieme a quelli della statistica criminale, varranno a chiarire il lato sociale della delinquenza, ossia i fattori sociali del delitto e ad additare i mezzi più acconci a prevenirli o sradicarli, a tutto profitto della sicurezza dei cittadini e del progresso civile, in quanto la delinquenza di occasione e per abitudine acquisita, nella quale tali fattori in particolar modo prevalgono, si verrà di mano in mano assottigliando.

Ma esistono veramente codesti fattori, quali e quanti sono, quale influenza esercitano sull'andamento della

(1) Ferri: op. cit. pag. 28.

criminalità, quali sanzioni sociali possono loro utilmente contrapporsi?

Pur troppo, accanto ai fattori antropologici e fisici del reato, esistono i sociali, risultanti dall'ambiente in cui vive il malfattore, come la varia densità della popolazione, lo stato dell'opinione pubblica, dei costumi e della religione, la produzione industriale, l'alcoolismo, l'ordinamento dell'amministrazione pubblica, della giustizia, della polizia e via dicendo.

Pur troppo, nello studio degli uomini delinquenti, ci troviamo al cospetto di effetti profondamente radicati nelle loro condizioni sociali, in guisa da dover in esse riconoscere la causa efficiente del reato. In tali casi è mestieri indagarne la varia potenza, allo scopo di procedere più sicuramente alla scelta dei mezzi meglio adatti a rintuzzarle o sopprimerle, promuovendo un diverso assetto nell' organismo sociale, ed ottenendo così una difesa veramente efficace contro l' attività criminosa (1).

Questa indagine apparirà tanto più indispensabile, ove si consideri, che, secondo i positivisti, ai fattori sociali spetta in prevalenza la causa dell'aumento o della diminuzione generale della criminalità in una lunga serie di anni.

Ora, gli studî sociologici giovano appunto a correggere l'andamento della criminalità, entro i limiti segnati dal concorso degli altri fattori criminosi, ed a pôrre un argine alla pretesa marea crescente di quella, facendo diminuire, oltre il maleficio tipico e principale, i delitti riflessi ed i complementari.

Un esempio chiarirà il concetto:

I furti aumentano negli anni di carestia, di crisi commerciali, finanziarie o industriali, soprattutto quan-

(1) Ferri: Op. cit. pag. 289, 376.

do la densità della popolazione, agglomerata sopra una data estensione di territorio, è soverchia in confronto ai mezzi di sussistenza che in quel luogo si possono ricavare, e quando l' ordinamento della polizia non è punto soddisfacente. In tale stato di cose non aumentano soltanto i furti, ma crescono altresì le compere di cose furtive ed il manutengolismo, che vi tengono dietro (delitti complementari), le ribellioni e gli oltraggi alla forza pubblica da parte di codesto esuberante numero di ladri o dei loro aderenti, amici e favoreggiatori, e più tardi, forse, le false testimonianze di coloro che saranno chiamati a deporre nel giudizio, da istituirsi contro tutti codesti malfattori, e le evasioni dal carcere (delitti riflessi).

Ciò posto, poichè, come dice il Prins: « A mali sociali occorrono rimedî sociali » (1), bisognerà operare in guisa, che le crisi di tal fatta cessino al più presto possibile, o diventino meno estese e violente, sia col diradarsi della soverchia densità di popolazione per successive emigrazioni (da non ostacolare, ma da considerare come vere valvole di sicurezza in simili frangenti), sia con l'accrescere i mezzi di sussistenza mercè l'inizio di nuove opere pubbliche, da cui traggano lucro gli indigenti; sia rendendo l'azione della polizia più oculata e più pronta.

Questa serie di rimedî rientra nel novero di que' preventivi sociali, dalla nuova scuola appellati *sostitutivi penali* e distinti in sette categorie, secondo che si riferiscono all' ordine economico, o politico, o scientifico, o legislativo ed amministrativo, o religioso, o famigliare, o educativo.

---

(1) Prins — Étude sur la crim'nalité etc. nella Revue de Belgique 15 d cembre 1880.

Essi tendono ad impedire i più lontani germi del delitto, e se non costituiscono un prezioso ritrovato della nuova scuola, come pure i positivisti pretendono, perchè già studiati dalla scuola classica di diritto penale, e dall' Ellero battezzati col nome di *reagenti criminali* (1), nondimeno sono stati messi in nuova luce dalla scuola positiva, sul fondamento della sociologia e della statistica criminale: ed in ciò risiede la speciale benemerenza, alla quale va fatta segno.

Studiamo adunque la sociologia in quanto può fornire preziosi sussidî alla disciplina, cui dobbiamo coltivare, ma guardiamoci dallo accettarne ad occhi chiusi le diverse conclusioni; e soprattutto non permettiamo che essa invada il dominio della scienza dei delitti e delle pene.

La sociologia è scienza di osservazione e di descrizione: la nostra, di critica e di speculazione; là non si va oltre il presente, qui si mira in sommo grado all'avvenire (2).

Studiamo la sociologia, ed a questo studio ci spronino il pensiero del Quetelet: « Siccome i delitti, che si « commettono annualmente, sembrano essere un risul- « tato necessario della nostra organizzazione sociale, e « il numero non può diminuire se le cause originarie « non siano preventivamente modificate, così spetta ai « legislatori riconoscere queste cause e farle scomparire, « per quanto è possibile; spetta a loro fissare il bilancio « dei delitti, come quello delle entrate e delle spese del- « l'erario » (3) e la sentenza del Romagnosi, che il magistero difensivo della società, piuttosto che una dina-

(1) Ellero: Opuscoli di diritto penale pag. 55.
(2) Lucchini: Op. cit. 2 e 17.
(3) Quetelet: Physique sociale—Bruxelles 1866, libro IV § 8.

mica fisica reprimente, deve essere una dinamica morale preveniente, fondata sul libero gioco delle leggi psicologiche (1).

E sia questa la fine del nostro discorso:

Se la scienza dell'individuo è distinta da quella della società; se la sociologia non può, nè deve confondersi col diritto penale; se l'asservimento di questo a quella può dar luogo a fallaci e pericolose conseguenze; se l'analogia fra la struttura del mondo organico e quella della convivenza umana non importa identità tra loro; se il sociologo criminalista non può dirsi giurista — è chiaro che la scienza dei delitti e delle pene costituisce una scienza a sè, una scienza autonoma, e non un semplice capitolo della sociologia, tanto meno poi un' umil serva di essa.

Non si parli, quindi, di *dominae* e *di ancellae*, di padroni e di sudditi: le scienze sono tutte uguali in dignità, sono tutte sorelle. Un solo e medesimo desiderio le accomuna, le commuove e le agita; una stessa necessità le tien strette fra loro: il desiderio e la necessità di aiutarsi a vicenda; un unico scopo in questa armonica coesistenza le guida: la ricerca e la scoperta del vero.

Guai a quella scienza, che, turbando quest'armonica coesistenza, tenta invadere il campo altrui: guai a' dispregiatori della luce onde si irraggia dalle altre la scienza cui coltivano; ma guai soprattutto a coloro i quali non sanno opporsi alle indebite ingerenze di quelle!

Tous frères, tous égaux; mais chacun á sa place.

Cagliari, novembre 1888.

PROF. AVV. LEONARDO RESTANO.

---

(1) Romagnosi: Genesi del diritto penale, § 920.